



Ministero dell'Interno

Allegato A

Nota metodologica

Ristoro dei minori gettiti, riferiti all'anno 2025, dell'IMU derivante dall'esenzione per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023- articolo 1, comma 560-bis, legge n. 213 del 2023

1. Quadro normativo

L'articolo 1, comma 560-bis, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, stabilisce che per l'anno 2025, ovvero fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati nel caso in cui la ricostruzione o l'agibilità intervengano prima del 31 dicembre 2025, sono esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi 738 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i fabbricati ad uso abitativo, ubicati nella regione Marche e nella regione Umbria, interessati dagli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della regione Umbria il 9 marzo 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, rispettivamente, con le deliberazioni del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2023, e 6 aprile 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2023, i cui effetti sono stati estesi dalla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 maggio 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2023, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente. Entro il 30 aprile 2025, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri per il ristoro del minore gettito connesso all'esenzione di cui al presente comma, rispettivamente nel limite massimo di 110.000 euro per l'anno 2025 per la regione Umbria e di 86.400 euro per l'anno 2025 per la regione Marche.

2. Acquisizione dei dati

Con nota del 30 giugno 2025, il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ha trasmesso al Ministero dell'interno i dati relativi al minor gettito derivante dall'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 560-bis, della legge n. 213 del 2023.

Secondo le risultanze istruttorie della citata nota, in relazione alla regione Marche, i comuni interessati dall'evento sismico che hanno comunicato, attraverso gli Uffici Speciali delle Ricostruzione territoriali della regione Marche dati relativi a fabbricati a uso abitativo dichiarati inagibili sono:

- Ancona: € 46.056,12
- Fano: € 2.430,00



Ministero dell'Interno

L'importo complessivo del minor gettito IMU per l'anno 2025 stimato per tali Comuni, sulla base delle informazioni raccolte, è di € 48.486,12.

Con riferimento alla regione Umbria, i comuni interessati dall'evento sismico che hanno comunicato, attraverso gli Uffici Speciali delle Ricostruzione della regione Umbria dati relativi a fabbricati a uso abitativo dichiarati inagibili, e i rispettivi importi, sono:

- Perugia: € 126.467,50;
- Umbertide: € 120.073,60;
- Gubbio: € 1.738,22.

Anche in questo caso, il monitoraggio congiunto con l'USR Umbria ha permesso di quantificare un fabbisogno complessivamente pari a € 248,279,32.

3. Metodologia di riparto

Per i comuni della regione Marche, lo stanziamento complessivo previsto dall'articolo 1, comma 560-bis, della legge n. 213 del 2023, consente assicurare la copertura integrale del minor gettito derivante dall'applicazione della esenzione in argomento. Pertanto, ai comuni della regione Marche viene assegnato una quota pari al minor gettito, per un importo complessivo di € 48.486,12.

In relazione ai comuni della regione Umbria, lo stanziamento complessivo di 110.000 euro non consente di assicurare la copertura integrale del minor gettito derivante dalla citata esenzione. Pertanto, in coerenza con il limite massimo di spesa autorizzata dall'articolo 1, comma 560-bis, della legge n. 213 del 2023, il fondo di 110.000 euro è stato ripartito, per ciascuno dei comuni interessati dagli eventi sismici, in misura proporzionale rispetto al minor gettito IMU, applicando un coefficiente di riparto pari al rapporto tra lo stanziamento complessivo e il minore gettito derivante dalla menzionata esenzione.